

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Settore Istruzione e Educazione

**Indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa scolastica e per il
dimensionamento delle istituzioni scolastiche**

Anno scolastico 2011/2012

Premessa

Ai sensi dell'art. 138, comma 1, lettere a) e b) del DL 31 marzo 1998, n. 112, sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative in materia di:

- a) programmazione dell'offerta formativa scolastica, ivi compresa l'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

La Regione Toscana ha regolamentato la materia con la legge 32/2002 e successive modificazioni e con il relativo regolamento attuativo n. 47/R del 8 agosto 2003. I criteri per la programmazione della rete scolastica sono contenuti nell'obiettivo globale 1, obiettivo specifico 1.1, finalità operativa 1.1.b, azione b.1 del Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010

Programmazione dell'offerta formativa

La programmazione dell'offerta formativa scolastica per l'anno 2011/2012, oltre a svilupparsi all'interno della legislazione regionale di cui in premessa, viene definita a partire dai seguenti punti:

1. analisi della situazione dell'offerta di istruzione venutasi a creare con l'entrata in vigore del DL 137/2008, dei DPR n. 81/2009 e n. 89/2009 che hanno revisionato l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
2. analisi della situazione dell'offerta di istruzione venutasi a creare con il riordino contenuto nei regolamenti relativi alla scuola secondaria superiore e in particolare agli istituti professionali, istituti tecnici e licei;
3. accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010 che avvia il passaggio ai nuovi percorsi di istruzione e formazione professionali di cui al Capo III del DL n. 226/2005;
4. schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali
5. bozza di accordo del 20/04/2010, concernente le finalità, i tempi e le modalità di attuazione del Titolo V, parte II della Costituzione, in materia di istruzione e dalle successive modifiche che interverranno;
6. bisogni formativi territorialmente individuati dalla governance locale, a partire dalle capacità di assorbimento del sistema economico di riferimento e sulla base delle informazioni elaborate attraverso i sistemi informativi scolastici regionali;
7. risorse umane, costituenti l'organico del personale dirigente, insegnante e ATA, da prevedersi anche in base al quadro storico delle assegnazioni degli ultimi due anni.
8. valutazione del patrimonio edilizio scolastico attraverso il supporto dell'anagrafe dell'edilizia scolastica regionale relativamente alla

localizzazione, dimensione, organizzazione e stato di conservazione degli edifici scolastici.

Il quadro di riferimento, una volta definito, costituisce uno strumento utilizzabile per la conferma, razionalizzazione o ridefinizione, dei risultati introdotti dalle riorganizzazioni del primo e del secondo ciclo di istruzione.

E' comunque sempre necessario valutare:

- a) l'impatto avuto dalle confluenze "tabellari" dei percorsi relative al riordino della scuola secondaria di secondo grado anche in termini di numerosità di classi e di iscritti, specie laddove la tipologia di offerta risultante dalla conversione rischia di indebolire l'offerta stessa, le istituzioni scolastiche, l'autonomia, a causa di una eccessiva frammentazione su uno stesso territorio;
- b) la disponibilità, anche in termini quali-quantitativi, delle necessarie strutture: aule, attrezzature, laboratori;
- c) il bacino di utenza, per dare prospettiva di consolidamento e crescita al nuovo indirizzo di studio e a garanzia dell'autonomia scolastica;

Per razionalizzazione si intende anche l'accorpamento in un'unica autonomia di percorsi formativi, uguali ma dislocati presso autonomie diverse qualora presenti in prossimità territoriale e con una popolazione studentesca presunta non rispondente pienamente ai parametri previsti per il dimensionamento. L'accorpamento non dovrebbe prevedere, di norma, la nascita di una nuova autonomia ma il potenziamento di una già esistente, tenuto conto della serie storica di assegnazione del personale negli ultimi due anni.

Qualora un percorso formativo che insiste su un determinato territorio raccolga studenti di un ampio bacino di utenza che si spostano per mancanza di tale percorso nelle proprie aree di residenza, può essere previsto uno scorporo di detti utenti, a condizione che sia salvaguardata l'autonomia scolastica di provenienza, per essere inseriti in una eventuale istituzione scolastica autonoma insistente sul territorio di residenza dei medesimi. Tale possibilità può essere praticata laddove la nuova soluzione diminuisca i costi sostenuti dagli enti locali e dalle famiglie per i trasporti.

Per ridefinizione si intende ogni variazione introdotta relativamente ai percorsi formativi già esistenti nell'anno scolastico 2010/2011, per adeguarli ai propri bisogni formativi. In questo caso si può agire sulle articolazioni dei percorsi degli Istituti tecnici e professionali o sulle opzioni previste nei licei.

Eventuali interventi di ridefinizione o di razionalizzazione devono comunque essere finalizzati:

- a valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, tenendo conto della vocazione della scuola, ovvero del background educativo che rappresenta un punto di riferimento territoriale;
- a garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità.

Eventuali nuovi percorsi, indirizzi e opzioni, per l'a.s. 2011-2012 possono essere istituiti solo per documentate esigenze del territorio compatibili con le caratteristiche delle istituzioni scolastiche, condivise dalle Province, e tenendo conto delle previsioni relative agli organici come risultanti dalla serie storica degli ultimi due anni, secondo i seguenti criteri:

- a) la nuova offerta di percorsi formativi può essere presentata nello stesso territorio provinciale a condizione che preveda l'avvio, di norma, di almeno due classi prime e deve essere sostenuta da un'analisi numerica del bacino d'utenza che si sviluppi nel medio-lungo periodo, al fine di garantire la durata quinquennale del percorso;
- b) l'attivazione di nuove opzioni, così come previste dai regolamenti di riordino della scuola secondaria superiore, può essere prevista, di norma, solo qualora non siano già presenti nello stesso ambito territoriale, così come definito ai sensi dell'art. 6 ter della legge regionale 32/2002. Deroghe possono essere concesse a condizione che la richiesta sia sostenuta da un'analisi numerica del bacino d'utenza che ne giustifichi l'attivazione anche di più opzioni uguali;
- c) le nuove attivazioni di percorsi, indirizzi e/o opzioni possono usufruire delle corrispondenti aule, attrezzature e laboratori, già a disposizione della scuola proponente;
- d) la specificità del percorso, dell'indirizzo e/o dell'opzione deve essere coerente con l'identità dell'istituto;
- e) la proposta di attivazione del percorso, dell'indirizzo e/o dell'opzione si deve collocare nell'ambito del programma di sviluppo socio-economico del territorio provinciale di riferimento, con il quale presenta tutte le necessarie coerenze e tiene conto di possibili sbocchi occupazionali "in loco";
- f) l'attivazione di nuovi percorsi, indirizzi e/o opzioni nei territori di confine tra Province non deve essere basata sulla competitività tra territori, ma deve essere, per quanto possibile, concordata tra i territori stessi. Inoltre l'analisi della sostenibilità nel tempo deve tener conto dell'impatto nel territorio provinciale limitrofo.

Dimensionamento della rete scolastica

Il dimensionamento della rete scolastica deve tener conto:

- a) della consistenza dei punti di erogazione del servizio di istruzione delle Scuole dell'infanzia, Primarie, Secondarie di I e II grado, promuovendo la diffusione degli Istituti Comprensivi nella scuola del primo ciclo;
- b) delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole con disponibilità di aule che rispettino le norme in materia di sicurezza, dell'agibilità delle vie di comunicazione, dei tempi di percorrenza delle stesse.

1) *dimensionamento delle istituzioni autonome*

- a) le istituzioni scolastiche, per acquisire e mantenere l'autonomia, devono avere un numero di alunni compreso tra 500 e 900 tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo.
- b) limitatamente alle istituzioni scolastiche collocate nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche, il numero minimo di alunni previsto al punto a) può essere ridotto fino a 300 alunni.
- c) Il limite massimo di 900 alunni non è da considerarsi in maniera rigida e comunque non lo è per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico.
- d) per piccole isole, si intendono tutte le isole dell'arcipelago toscano; per Comuni Montani si intendono quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 come declinata nelle singole leggi regionali.
- e) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi di scuole del primo ciclo e della scuola dell'infanzia.
- g) nelle località di cui al punto b) che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

2) *punti di erogazione del servizio*

Per "punti di erogazione del servizio" si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore.

I parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio dovranno tener conto, di norma, di quelli stabiliti dal MIUR, valutando, per casi particolari, l'opportunità di adottare specifici parametri che garantiscano il consolidamento

di standard qualitativi adeguati, anche attraverso metodologie didattiche innovative.

3) procedure per la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento della rete scolastica.

Le province acquisiscono, dagli uffici scolastici provinciali, tutti gli elementi di conoscenza utili alla programmazione dell'offerta formativa.

Entro il 15 novembre 2010 le Province, dopo che si sono compiute le procedure di cui al DPGR 8 agosto 2003, n. 47, titolo V, "*Disposizioni per la programmazione della rete scolastica*", approvano i piani provinciali e li trasmettono alla Regione che ne verifica la coerenza con le linee guida regionali e con la disponibilità degli organici del personale della scuola.

Entro il 30 novembre 2010 la Regione predispone gli eventuali provvedimenti di aggregazione, fusione, soppressione e nuove istituzioni di autonomie scolastiche.

.